



3003 Berna, 23 dicembre 2005

Ai partiti politici e alle organizzazioni
interessate

**Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare
Avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e egregi Signori,

vi inviamo in allegato l'avamprogetto della legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare perché possiate esprimere il vostro parere. Vi invitiamo a far pervenire le vostre osservazioni e proposte di modifica entro il

31 marzo 2006

all'Ufficio federale dell'energia, Sezione Diritto.

La Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) è l'autorità federale di vigilanza nel settore dell'energia nucleare. Sorveglia e valuta gli impianti nucleari svizzeri in relazione alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione. Dal punto di vista organizzativo la DSN è oggi integrata nell'Ufficio federale dell'energia (UFE).

Per evitare conflitti di interesse, la Convenzione internazionale del 17 giugno 1994 sulla sicurezza nucleare (RS 0.732.020) prevede che le autorità di vigilanza siano separate, dal punto di vista organizzativo, dagli organismi che si occupano degli aspetti economici e operativi dello sfruttamento dell'energia nucleare. La legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1), entrata in vigore il 1° febbraio 2005, tiene conto di quest'esigenza e stabilisce che le autorità di vigilanza devono essere formalmente separate da quelle cui compete il rilascio delle autorizzazioni; è quindi previsto il trasferimento dei compiti di vigilanza a un ente di diritto pubblico avente personalità giuridica propria. L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare riprenderà tutti i compiti oggi svolti dalla DSN.

Ulteriori copie dei documenti in consultazione possono essere richieste all'Ufficio federale dell'energia (tel. 031/322 56 11). Per chiarimenti sono a vostra disposizione il signor Philippe Huber, avvocato (tel. 031/322 56 52, <mailto:philippe.huber@bfe.admin.ch>) o il dott. Georg Schwarz (tel. 056/310 39 02, <mailto:georg.schwarz@hsk.ch>).

La documentazione è disponibile anche sul sito web dell'UFE <http://www.energie-schweiz.ch/>.

Vi preghiamo di gradire l'espressione della nostra alta stima.

Moritz Leuenberger
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto per la consultazione
- Rapporto esplicativo
- Elenco dei partecipanti alla consultazione

Legge federale sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNU)

del ...

Avamprogetto

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 90 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del²,
decreta:*

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione

¹ L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ispettorato) è un ente federale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria.

² Esso si organizza e si gestisce in modo autonomo e tiene la sua propria contabilità.

³ La sua gestione si fonda sui principi di economia aziendale.

⁴ Il Consiglio federale determina la sede dell'Ispettorato.

Art. 2 Compiti

¹ L'Ispettorato adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull'energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose.

² Esso partecipa all'elaborazione di atti normativi nei settori menzionati nel capoverso 1 e rappresenta la Svizzera nei consessi internazionali.

³ Può sostenere progetti di ricerca in materia di sicurezza nucleare.

⁴ Può coinvolgere terzi per svolgere determinati compiti.

Art. 3 Attività commerciali

L'Ispettorato può eseguire perizie per conto di autorità estere contro un compenso al prezzo di mercato, purché tale attività non comprometta l'adempimento dei suoi compiti.

RS

¹ RS 101

² FF ...

Sezione 2: Organi

Art. 4 Organi

Gli organi dell'Ispettorato sono:

- a. il consiglio dell'Ispettorato;
- b. il direttore;
- c. l'organo di revisione.

Art. 5 Consiglio dell'Ispettorato

¹ Il consiglio dell'Ispettorato è l'organo di vigilanza interno e strategico.

² Il consiglio dell'Ispettorato è composto di cinque membri specialisti. È nominato per un periodo di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

³ Il Consiglio federale nomina il consiglio dell'Ispettorato e ne designa il presidente e il vicepresidente. Il presidente non è autorizzato a esercitare un'attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la sua indipendenza.

⁴ Stabilisce le indennità versate ai membri del consiglio dell'Ispettorato. L'articolo 6a capoversi 1-5 della legge del 24 marzo 2000³ sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio dell'Ispettorato.

⁵ Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare il mandato a membri del consiglio dell'Ispettorato.

⁶ Il consiglio dell'Ispettorato ha in particolare i seguenti compiti:

- a. definisce gli obiettivi strategici a scadenza quadriennale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- b. stabilisce gli obiettivi in materia di sicurezza;
- c. emana il regolamento d'organizzazione;
- d. emana il regolamento del personale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- e. emana il regolamento sulle tasse e fissa l'ammontare della tassa di vigilanza, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- f. emana ulteriori disposizioni regolamentari delegate all'Ispettorato;
- g. è responsabile per lo sviluppo e l'esercizio di un'adeguata gestione dei rischi;
- h. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale;
- i. nomina gli altri membri della direzione, su proposta del direttore;

³ RS 172.220.1

- j. sorveglia la gestione amministrativa;
- k. istituisce una revisione interna e provvede al controllo interno;
- l. approva il preventivo e il conto annuale;
- m. propone al Consiglio federale le indennità che la Confederazione deve versare;
- n. presenta il rapporto di gestione (rapporto annuale, bilancio e allegato, conto economico, rapporto di verifica dell'organo di revisione) al Consiglio federale per approvazione.

⁷ Il consiglio dell'Ispettorato non è autorizzato a impartire istruzioni alla direzione riguardo a questioni tecniche in materia di sicurezza nucleare.

⁸ Può delegare alla direzione la competenza di concludere singoli affari.

Art. 6 Direttore

¹ Il direttore è l'organo operativo.

² Al direttore sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- a. emanare decisioni;
- b. elaborare le basi decisionali del consiglio dell'Ispettorato e rendergli conto periodicamente, senza indugio in caso di eventi particolari;
- c. assumere il personale, fatto salvo l'articolo 6 capoverso 6 lettera h;
- d. adempiere tutti i compiti che la presente legge non attribuisce a un altro organo.

³ Il regolamento d'organizzazione disciplina i particolari.

Art. 7 Organo di revisione

¹ L'organo di revisione è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. Può essere rieletto per un quadriennio supplementare. Il Consiglio federale può revocargli il mandato per gravi motivi.

² L'indipendenza, l'oggetto e la portata del controllo effettuato dall'organo di revisione esterno si basano sui principi del diritto della società anonima concernenti l'organo di revisione.

Sezione 3: Personale

Art. 8 Condizioni d'assunzione

¹ L'Ispettorato assume il suo personale secondo il diritto pubblico.

² Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni. Esso tiene conto dell'autonomia di cui l'Ispettorato necessita per adempiere i suoi compiti. L'articolo

6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁴ sul personale federale si applica per analogia.

Art. 9 Cassa pensioni

Il personale dell'Ispektorato è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.

Sezione 4: Finanziamento e finanze

Art. 10 Capitale di dotazione

La Confederazione può attribuire all'Ispektorato un capitale di dotazione non remunerato.

Art. 11 Emolumenti e tasse di vigilanza

L'Ispektorato riscuote emolumenti e tasse di vigilanza fondandosi sull'articolo 83 della legge federale del 21 marzo 2003⁵ sull'energia nucleare e sull'articolo 42 della legge federale del 22 marzo 1991⁶ sulla radioprotezione.

Art. 12 Indennità

La Confederazione indennizza l'Ispektorato per le prestazioni da essa commissionate.

Art. 13 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità dell'Ispektorato nell'ambito della sua tesoreria centrale.

² Accorda all'Ispektorato prestiti a tassi d'interesse di mercato per assicurargli la liquidità necessaria all'adempimento dei suoi compiti di cui all'articolo 2.

³ L'AFF e l'Ispektorato convengono i dettagli di tale collaborazione.

Art. 14 Riserve e accantonamenti

Gli utili realizzati dall'Ispektorato sono impiegati per la costituzione di riserve, segnatamente per coprire i rischi di perdite e per accantonamenti a favore di progetti e investimenti pianificati. Qualora l'entità delle riserve superi il preventivo annuale, gli emolumenti e le tasse di vigilanza sono adeguati di conseguenza.

Art. 15 Rendiconto

¹ Il rendiconto dell'Ispektorato illustra in modo completo la sua situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito.

⁴ RS 172.220.1

⁵ RS 732.1

⁶ RS 814.50

² Esso è stabilito secondo i principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si basa su standard generalmente riconosciuti.

³ Le norme in materia d'iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi in materia di presentazione dei conti devono essere espressamente indicate.

⁴ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative alla presentazione dei conti dell'Ispettorato.

Art. 16 Responsabilità

La responsabilità dell'Ispettorato per il comportamento dei suoi organi e del suo personale è retta dalla legge del 14 marzo 1958⁷ sulla responsabilità.

Art. 17 Esenzione fiscale

¹ L'Ispettorato è esentato da qualsiasi imposta federale, cantonale o comunale.

² Sono fatte salve le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta preventiva e alle tasse di bollo.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 18

¹ L'Ispettorato sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

² Sono fatte salve le attribuzioni legali del Controllo federale delle finanze, nonché l'alta vigilanza del Parlamento.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Trasferimento di diritti e obblighi

¹ L'Ispettorato acquisisce personalità giuridica con l'entrata in vigore della presente legge. A contare da tale data, sostituisce la Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN).

² Il Consiglio federale specifica i diritti, gli obblighi e i valori trasferiti all'Ispettorato, fissa la data dell'entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio di apertura. Il trasferimento e le iscrizioni necessarie sono esenti da imposte e da emolumenti.

³ Qualora i fondi necessari per l'adempimento dei compiti dell'Ispettorato non siano ancora disponibili all'entrata in vigore della presente legge, l'Ispettorato può dispor-

⁷ RS 170.32

re dei crediti e delle prestazioni riservati alla DSN nel preventivo della Confederazione.

Art. 20 Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro del personale della DSN sono trasferiti all'Ispettorato al momento dell'entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la nomina dei membri della direzione conformemente all'articolo 6 della presente legge.

Art. 21 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² Può autorizzare l'Ispettorato a emanare disposizioni d'esecuzione relative alla presente legge in questioni di portata limitata.

Art. 22 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 21 marzo 2003⁸ sull'energia nucleare è modificata come segue:

Art. 70 cpv. 1

¹ Sono autorità di vigilanza:

- a. in materia di sicurezza nucleare, l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare conformemente alla legge federale del sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
- b. altri organi designati dal Consiglio federale.

Art. 71

Abrogato

Art. 23 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

**Legge federale
sull'Ispettorato federale
della sicurezza nucleare
(LIFSNu)**

Rapporto esplicativo

**sull'avamprogetto posto in consultazione
del 21 dicembre 2005**

1. Introduzione

1.1 Situazione iniziale

Esiste un fondamentale conflitto d'interessi fra la volontà di costruire e gestire impianti tecnici nel modo più economico possibile e la necessità di ridurre al minimo i rischi causati all'uomo e all'ambiente dall'attività di questi impianti. Nasce quindi l'esigenza di dividere a livello istituzionale gli aspetti economici e legati allo sfruttamento da quelli riguardanti la protezione e la sicurezza. Questo vale soprattutto per il settore dell'energia nucleare, visto il suo elevato potenziale di rischi.

Secondo la Convenzione internazionale del 17 giugno 1994 sulla sicurezza nucleare (RS 0.732.020), ciascuna Parte contraente è tenuta ad adottare adeguate misure per garantire un'efficace ripartizione delle funzioni delle autorità di sicurezza nucleare e di quelle di ogni altro organo o organizzazione incaricata della promozione o dell'utilizzazione di energia nucleare. La legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (RS 732.1, LENu), entrata in vigore il 1° febbraio 2005, prevede che le autorità di vigilanza non sottostanno a istruzioni quanto agli aspetti tecnici e che sono formalmente distinte dalle autorità concedenti le autorizzazioni (art. 70 cpv. 2).

La Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN) è l'autorità federale di vigilanza nel settore dell'energia nucleare. Sorveglia gli impianti nucleari svizzeri in relazione alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione. Dal punto di vista organizzativo la DSN è oggi integrata nell'Ufficio federale dell'energia (UFE). Con il presente avamprogetto di legge sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSNU) ci si propone di attuare i propositi della Convenzione sulla sicurezza nucleare e della LENu, nonché di rendere la DSN giuridicamente autonoma.

La sezione Energia nucleare dell'UFE è l'autorità di vigilanza in materia di non proliferazione e sicurezza (protezione contro il sabotaggio). Essa continuerà ad assumersi questi compiti, così come previsto nell'ordinanza del 10 dicembre 2004 sull'energia nucleare (RS 732.11, OENU), entrata in vigore il 1° febbraio 2005.

1.2 Riorganizzazione della vigilanza sulla sicurezza tecnica in seno al DATEC

Nel 1998 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di uniformare la vigilanza sulla sicurezza tecnica in una legge federale sul controllo della sicurezza tecnica (LCST) e di riunire tutti gli organi coinvolti, in particolare la DSN, in un'agenzia indipendente per la sicurezza. L'avamprogetto di legge è stato posto in consultazione nel 2001. Sulla base dei risultati che ne sono scaturiti, il 26 settembre 2003 il Consiglio federale ha deciso di portare avanti il progetto, rinunciando tuttavia all'istituzione di un'agenzia per la sicurezza e non coinvolgendo la DSN nel progetto. Nel contempo ha incaricato il DATEC di elaborare un disegno di legge per rendere la DSN autonoma dall'UFE.

1.3 Autonomia giuridica della DSN

Le aziende pubbliche sono ripartite in quattro cerchi.

1° cerchio: in questo cerchio rientrano le organizzazioni che forniscono prestazioni di condotta e di coordinamento a livello politico (p. es. segreterie generali, uffici interdipartimentali).

2° cerchio: uffici federali o altri servizi gestiti con un mandato GEMAP (gestione con mandato di prestazioni e budget globale). Questi servizi non hanno personalità giuridica propria e restano completamente integrati all'Amministrazione federale.

3° cerchio: aziende, enti e istituti che appartengono al 100% alla Confederazione. Sono parzialmente indipendenti sul piano giuridico (personalità giuridica propria) e sottostanno al diritto pubblico. Costituiscono un'entità contabile propria e dispongono di regola di organi di gestione strategica. Di regola sono gestiti con mandati di prestazioni.

4° cerchio: imprese di economia mista o di diritto privato che svolgono compiti della Confederazione. Di regola la Confederazione possiede ampie partecipazioni al loro capitale. Hanno piena personalità giuridica propria e sottostanno essenzialmente alle leggi della concorrenza. La Confederazione può nondimeno assegnare loro mandati di prestazioni.

Per rafforzare l'autonomia della DSN, il 5 dicembre 2003 il Consiglio federale ha attribuito alla DSN un mandato di prestazioni per il periodo 2004-2007. Dal 1° gennaio 2004 la DSN è un'autorità GEMAP (gestione con mandato di prestazioni e budget globale). Così come altre unità amministrative, dispone di una maggior autonomia nell'esecuzione dei suoi compiti, anche se a livello amministrativo rimane subordinata all'UFE, con il quale conclude ogni anno una convenzione sulle prestazioni. Con la LIFSNu lo statuto GEMAP sarà abbandonato e la DSN verrà formalmente separata dall'UFE e trasferita nel 3° cerchio, diventando un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica propria.

1.4 Ripercussioni finanziarie e sul personale

1.4.1 Ripercussioni finanziarie

Nel 2004 i costi della DSN ammontavano a 33,0 milioni di franchi, di cui 2,5 milioni destinati a mandati di ricerca, che la DSN attribuisce e coordina nell'ambito della regolare ricerca in materia di sicurezza.

Si può presumere che i costi dell'Ispettorato della sicurezza nucleare si manterranno nel quadro finanziario definito dal mandato di prestazioni della DSN. Si ritiene che le spese per il consiglio dell'Ispettorato saranno inferiori a quelle generate dall'attuale Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari (CSI) che sarà sciolta (cfr. in proposito le osservazioni relative all'art. 22).

Attualmente i costi della DSN sono coperti nella misura del 96% da emolumenti e tasse di vigilanza. Il rimanente 4% va ricondotto ad attività che la DSN svolge per la Confederazione (p. es. collaborazione alla legislazione). Questo modello di finanziamento deve essere mantenuto. L'Ispettorato della sicurezza nucleare dovrà essere finanziato attraverso la riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza e la retribuzione delle prestazioni fornite alla Confederazione. I relativi costi a carico della Confederazione ammonteranno a circa 1,5 milioni di franchi all'anno.

1.4.2 Ripercussioni sul personale

L'effettivo attuale di circa 95 posti a tempo pieno dovrebbe rimanere stabile per il prossimo futuro.

1.4.3 Ripercussioni economiche

Lo sfruttamento dell'energia nucleare comporta un potenziale di rischi per l'uomo e per l'ambiente tale da rendere necessario un intervento statale nel settore della sicurezza nucleare. L'autonomia richiesta a livello istituzionale deve permettere alle autorità di vigilanza nucleare di concentrarsi sugli aspetti legati alla sicurezza, possibilmente senza lasciarsi influenzare dagli interessi economici o dal processo politico.

Le regolamentazioni in materia di sicurezza nucleare generano costi e ricavi ai vari attori interessati (produttori e consumatori di corrente, popolazione, enti pubblici). I costi per la sicurezza nucleare si ripartiscono in costi diretti per le autorità di vigilanza nucleare e costi indiretti derivanti dal rispetto delle norme di sicurezza sopportati dai gestori di centrali nucleari. I costi per l'attuazione delle norme di sicurezza sono difficili da valutare, tuttavia essi non vengono modificati dal presente avamprogetto. È più facile, invece, quantificare i costi dell'attuale DSN – al proposito si veda anche il numero 1.4.1 – che risultano piuttosto contenuti e che sono principalmente assunti dai produttori (ma per finire dai consumatori) in base al principio di causalità. Finora questi costi ammontavano a 0,13 centesimi per chilowattora di corrente nucleare. A parte i costi di conversione, il passaggio dalla DSN, organismo integrato nell'Ufficio federale dell'energia, all'Ispettorato della sicurezza nucleare, organismo autonomo, non dovrebbe generare costi supplementari permanenti.

La vigilanza nucleare, in particolare la prevenzione degli incidenti nucleari, ha un potenziale di utilità elevato per la popolazione e gli enti pubblici. È tuttavia difficile stabilire una quantificazione dettagliata in ragione della sua natura. Essa dipende infatti dalla gravità delle conseguenze per la salute e l'economia di un eventuale incidente nucleare. D'altro canto, è difficile stabilire in che misura la diminuzione del rischio possa essere attribuita alla vigilanza statale.

In sintesi, la separazione formale delle autorità di vigilanza nucleare dalle autorità che concedono le autorizzazioni può migliorare ulteriormente la sicurezza nucleare della Svizzera, in conformità alle direttive internazionali, mentre i costi supplementari che ne derivano sono di scarsa rilevanza.

Secondo l'attuale legislazione sull'energia nucleare, altri strumenti normativi, come il rafforzamento dell'autoregolamentazione da parte dei gestori di centrali nucleari, non sono messi in discussione.

2. Commento ai singoli articoli

Gli articoli della legge vengono spiegati solo se ciò è necessario alla loro comprensione.

Sezione 1: Organizzazione e compiti

Art. 1 Organizzazione

L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (Ispettorato) deve essere concepito quale ente federale di diritto pubblico. Per quanto riguarda la sua forma giuridica, si trattava di scegliere tra la società anonima di diritto speciale e l'ente di diritto pubblico. Si è optato per quest'ultima variante, poiché l'Ispettorato non è tenuto a effettuare investimenti su grande scala e non necessita dunque di un capitale azionario. Non è nemmeno attivo sul mercato, ma espleta essenzialmente compiti di sovranità.

Quale ente di diritto pubblico, l'Ispettorato è autonomo tanto a livello organizzativo quanto a livello gestionale. Può istituire diritti e obblighi (p. es. acquisire beni o impegnarsi contrattualmente verso terzi), dispone di un proprio finanziamento, tiene la sua propria contabilità e fonda la sua gestione sui principi dell'economia aziendale.

Per ragioni pratiche, la sede dell'Ispettorato deve sorgere nei pressi degli impianti nucleari. Essa deve essere mantenuta a Würenlingen, sede attuale della Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN). Per garantire una certa flessibilità, la sede viene tuttavia stabilita dal Consiglio federale e non a livello di legge.

Art. 2 Compiti

L'Ispettorato deve assumersi i compiti previsti nelle leggi e nelle ordinanze specifiche (p. es. ordinanza sulla radioprotezione e ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari, ordinanza concernente l'organizzazione di intervento in caso di aumento della radioattività), i quali sono svolti attualmente dalla DSN. Inoltre l'obbligo per l'Ispettorato di partecipare all'elaborazione di atti normativi e di rappresentare la Svizzera nei consessi internazionali (p. es. presso l'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE o dell'AIEA) è previsto in modo esplicito. L'UFE continuerà a rappresentare gli interessi in materia di politica energetica presso le istituzioni internazionali.

Secondo l'articolo 86 della legge sull'energia nucleare, la Confederazione può promuovere la ricerca applicata sullo sfruttamento pacifico dell'energia nucleare, in particolare sulla sicurezza degli impianti nucleari e sullo smaltimento nucleare. Dato che in questo settore l'Ispettorato deve fungere da centro di competenze, esso non si limiterà a effettuare ricerche in proprio, ma sosterrà in modo mirato anche quelle di terzi. Una competenza in tal senso è prevista nella presente disposizione.

L'Ispettorato può assegnare determinati compiti a terzi. È il caso, tra gli altri, della vigilanza delle attrezzature a pressione degli impianti nucleari, svolta finora dall'Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) su mandato della DSN. Anche in futuro dovrà essere possibile delegare tali compiti.

Art. 3 Attività commerciali

Per principio l'Ispettorato non può svolgere attività commerciali. L'avamprogetto lo autorizza tuttavia ad eseguire perizie per conto di autorità estere. L'attività commerciale non deve compromettere il servizio pubblico, che deve essere garantito in ogni momento. A causa di possibili conflitti d'interesse, sono escluse le attività commerciali in favore di gestori o costruttori d'impianti nucleari.

Sezione 2: Organi

Art. 4 Organi

Il presente articolo elenca i tre organi dell'Ispettorato. Sono il consiglio dell'Ispettorato, il direttore e l'organo di revisione.

Il Consiglio federale nomina il consiglio dell'Ispettorato e l'organo di revisione. A motivo della maggior autonomia concessa all'Ispettorato, il consiglio dell'Ispettorato nomina il direttore (fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale) e gli altri membri della direzione.

Art. 5 Consiglio dell'Ispettorato

Il consiglio dell'Ispettorato è composto di cinque membri. Questo numero gli garantisce un disbrigo efficace dei propri affari. È possibile rinunciare alla nomina di comitati; tale misura probabilmente si renderebbe necessaria con un numero maggiore di membri. In occasione delle nomine occorrerà fare in modo che il consiglio dell'Ispettorato disponga di un bagaglio sufficientemente ampio di conoscenze tecniche.

Il consiglio dell'Ispettorato è incaricato in particolare di stabilire gli obiettivi strategici e quelli in materia di sicurezza, di emanare il regolamento d'organizzazione e il regolamento sulle tasse e nominare il direttore e gli altri membri della direzione. Al consiglio dell'Ispettorato incombe anche la sorveglianza delle persone cui è affidata la gestione amministrativa, segnatamente per quanto riguarda l'osservanza della legge e del regolamento d'organizzazione. Non è invece autorizzato a impartire istruzioni alla direzione riguardo a questioni tecniche in materia di sicurezza nucleare.

Art. 6 Direttore

Il direttore è l'organo operativo responsabile della gestione amministrativa dell'Ispettorato, sempre che essa non competeva al consiglio dell'Ispettorato. Nel quadro del regolamento d'organizzazione, il direttore definisce l'organizzazione e i processi interni dell'Ispettorato.

Art. 7 Organo di revisione

La verifica dei conti, del conto economico e del bilancio è effettuata da un organo di revisione nominato dal Consiglio federale. L'organo di revisione allestisce un rapporto per il consiglio dell'Ispettorato. Il suo mandato si basa sui principi del diritto della società anonima.

Sezione 3: Personale

Art. 8 Condizioni d'assunzione

Il personale deve essere assunto secondo il diritto pubblico. Dotato di personalità giuridica e interamente proprietà dello Stato, l'Istituto adempie principalmente compiti di sovranità. Optando per rapporti di servizio di diritto pubblico si tiene conto di questa condizione. Nel contempo si garantisce l'indipendenza del personale dell'ispettorato e anche una corrispondente protezione sociale con proprie regole procedurali e con una competenza giurisdizionale amministrativa nell'ambito del contenzioso.

Art. 9 Cassa pensioni

Le collaboratrici e i collaboratori continueranno ad essere assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione.

Sezione 4: Finanziamento e finanze

Art. 10 Capitale di dotazione

La Confederazione ha la possibilità di attribuire all'Ispettorato un capitale di dotazione non remunerato. Il capitale di dotazione è parte del capitale proprio. Il suo ammontare e il suo impiego saranno definiti con decisione del Consiglio federale al momento dell'entrata in vigore della presente legge (cfr. art. 21). Si terrà conto della situazione economico-finanziaria dell'Ispettorato (rischi, fabbisogno di accantonamento).

Il capitale proprio dell'Ispettorato comprende anche le riserve costituite da eventuali utili. L'entità delle riserve non può superare un preventivo annuale. In caso contrario si dovranno ridurre gli emolumenti e le tasse di vigilanza (cfr. art. 16).

Art. 11 Emolumenti e tasse di vigilanza

In base alla legge sull'energia nucleare e alla legge sulla radioprotezione, l'Ispettorato riscuote emolumenti. Per coprire i costi dell'attività di vigilanza non imputabili a determinati impianti nucleari, l'Ispettorato riscuote anche una tassa annua di vigilanza dai gestori degli impianti nucleari. L'ammontare di tale tassa è calcolato in base alla media dei costi dei cinque anni precedenti; la tassa è ripartita tra i singoli impianti nucleari in rapporto alle prestazioni tassabili loro fornite (cfr. art. 83 cpv. 2 LENu). Oltre il 96% dei costi della DSN, rispettivamente dell'Ispettorato, è coperto con emolumenti e tasse di vigilanza.

Il consiglio dell'Ispettorato stabilisce il regolamento sulle tasse (cfr. art. 6), attenendosi al principio della copertura dei costi. La situazione attuale, contraddistinta da un elevato grado di autofinanziamento, deve essere mantenuta (cfr. n. 1.4.1 del commento).

Art. 12 Indennità

La Confederazione affida all'Ispettorato vari incarichi d'interesse pubblico, i costi dei quali non si possono tuttavia addossare agli impianti sottoposti alla sua vigilanza. È il caso, ad esempio,

della collaborazione durante la preparazione di testi di legge e delle attività d'informazione dell'Ispettorato. Questi costi sono a carico della cassa federale.

Art. 13 Tesoreria

Per assicurare la liquidità dell'Ispettorato è prevista la possibilità per la Confederazione di accordargli dei prestiti. L'Amministrazione federale delle finanze può accordargli prestiti e anticipi nell'ambito della tesoreria. Per principio essa assicura la continua liquidità dell'Ispettorato (art. 35 cpv. 2 della legge federale del 6 ottobre 1989 sulle finanze della Confederazione; RS 611.0).

Questi prestiti saranno versati su un conto corrente dell'Ispettorato presso la Confederazione. Per il prestito l'Ispettorato paga interessi a tassi di mercato. In contropartita, l'Ispettorato investirà il denaro eccedente presso la Confederazione a tassi d'interesse di mercato. In tal senso, l'Ispettorato concluderà una convenzione con l'Amministrazione federale delle finanze.

Art. 14 Riserve e accantonamenti

L'ammontare degli emolumenti e delle tasse di vigilanza deve essere fissato in modo tale che le entrate coprano le spese correnti e raggiungano un'entità appropriata. Queste riserve sono da destinare a favore di futuri investimenti e accantonamenti, necessari per una gestione efficace. D'altro canto, la costituzione di riserve deve ridurre i rischi commerciali derivanti da possibili perdite. Qualora l'entità delle riserve superi o non raggiunga il preventivo annuale, gli emolumenti e le tasse di vigilanza devono essere adeguati di conseguenza. Non è prevista una distribuzione degli utili.

Art. 15 Rendiconto

L'Ispettorato deve presentare i suoi conti con i quattro elementi di base, ossia il conto di flusso del capitale, il conto economico, il bilancio e l'allegato. Affinché il suo rendiconto risulti comprensibile a tutti i gruppi interessati, l'Ispettorato deve indicare espressamente le norme derivanti dai principi generali in materia di presentazione dei conti.

Art. 16 Responsabilità

Essendo dotato di una propria personalità giuridica, in caso di danno l'Ispettorato risponde in primo luogo. Si prevede che l'ispettorato stipuli a tal fine un'assicurazione. Qualora i mezzi finanziari dell'Ispettorato e l'importo di garanzia dell'assicurazione risultino insufficienti, la Confederazione è responsabile sussidiariamente in virtù della legge federale del 14 marzo 1958 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali (RS 170.32).

Art. 17 Esenzione fiscale

Questa disposizione disciplina l'assoggettamento dell'Ispettorato. Esso è esentato da qualsiasi imposta diretta federale, cantonale o comunale, pur rimanendo soggetto ad alcune tasse e imposte indirette quali l'IVA, l'imposta preventiva e le tasse di bollo. Gli emolumenti e le tasse di vigilanza riscosse dall'Ispettorato sono esenti dalle imposte dirette.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 18 Vigilanza

Il Consiglio federale esercita la vigilanza sull'intera attività dell'Ispettorato. Questa competenza è retta dalla legge federale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (art. 8 cpv. 4 LOGA, RS 172.010).

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 e 20 Trasferimento di diritti e obblighi e dei rapporti di lavoro

Queste disposizioni sono intese a garantire che l'Ispettorato potrà iniziare il suo lavoro con l'entrata in vigore della legge.

Art. 22 Modifica del diritto vigente

L'attuale CSI che svolge la funzione di consulente per il Consiglio federale e il Dipartimento verrà sciolta. Un secondo consesso permanente che si occupi dei problemi legati all'energia nucleare è inutile, poiché l'Ispettorato con il consiglio dell'Ispettorato dispone di un organismo di gestione strategico e competente che non sottostà a istruzioni quanto agli aspetti tecnici (art. 70 cpv. 2 LENU). Il Consiglio federale e il Dipartimento non possono pertanto impartire istruzioni di carattere tecnico all'Ispettorato. Nell'ambito dello svolgimento della procedura di autorizzazione¹, il Consiglio federale e il Dipartimento se necessario possono avvalersi della collaborazione di periti esterni.

¹ Il rilascio dell'autorizzazione di massima compete al Consiglio federale, quello della licenza di costruzione e d'esercizio al Dipartimento.

Bundesgesetz über das Eidg. Nuklear-Sicherheitsinspektorat

Liste der Vernehmlassungsadressaten

1. Alle ständigen Vernehmlassungsadressaten gemäss der Liste der Bundeskanzlei

Siehe: <http://www.admin.ch/ch/d/bk/recht/vernehmlassungen/Adressen.pdf>

2. Weitere Vernehmlassungsadressaten

- Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle
- swisselectric
- swissnuclear
- Verband Schweiz. Elektrizitätswerke
- Energieforum Schweiz
- Nuklearforum Schweiz
- Schweizerische Energiestiftung
- Kontaktstelle Umwelt
- Greenpeace Schweiz
- Eidg. Kommission für die Sicherheit von Kernanlagen
- Eidg. Kommission für Strahlenschutz und Überwachung der Radioaktivität
- Eidg. Kommission für ABC-Schutz